



Comune  
di Spotorno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2019

<b>CAPO I – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Occupazioni permanenti, temporanee e abusive .....	3
Articolo 3 - Domanda di concessione per l'occupazione .....	3
Articolo 4 - Istruttoria alla domanda e rilascio della concessione .....	4
Articolo 5 - Prescrizioni per le occupazioni .....	5
Articolo 6 - Revoca della concessione .....	6
Articolo 7 - Decadenza della concessione.....	6
Articolo 8 - Rinuncia alla concessione .....	6
Articolo 9 - Subentro alla concessione .....	6
Articolo 10 – Rinnovo e proroga della concessione .....	7
<b>CAPO II – DISCIPLINA DEL CANONE .....</b>	<b>8</b>
Articolo 11 – Presupposti per l'applicazione .....	8
Articolo 12 - Soggetto passivo .....	8
Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone .....	8
Articolo 14 - Passi carrabili.....	9
Articolo 15 - Occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi.....	10
Articolo 16 - Occupazioni con distributori di carburanti.....	11
Articolo 17 – Esenzioni e riduzioni.....	11
<b>CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE.....</b>	<b>13</b>
Articolo 18 - Versamento del canone .....	13
Articolo 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.....	13
Articolo 20 - Indennità e sanzioni .....	14
Articolo 21 - Funzionario responsabile dell'entrata.....	14
Articolo 22 – Disposizioni transitorie e finali .....	14

## **CAPO I – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI E DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI**

### **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone, secondo le disposizioni contenute nell'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la decadenza delle concessioni per le occupazioni medesime, nonché la misura dei coefficienti per la determinazione delle tariffe, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione del canone, le esclusioni, le agevolazioni e le sanzioni.

### **Articolo 2 - Occupazioni permanenti, temporanee e abusive**

1. Sono permanenti le occupazioni di spazi e aree pubbliche di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio dell'atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Sono temporanee le occupazioni di spazi e aree pubbliche di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio dell'atto di concessione.

3. Le occupazioni realizzate senza rilascio dell'atto di concessione sono abusive. Sono altresì considerate abusive:

a) le occupazioni difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine previsto dal provvedimento di concessione, salvo proroga o rinnovo;

c) le occupazioni comunque effettuate anche a seguito di revoca o estinzione dell'autorizzazione;

d) le occupazioni effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

4. Nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge, in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, l'Autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un termine non superiore a tre giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle eventuali di custodia dei materiali stessi.

### **Articolo 3 - Domanda di concessione per l'occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi e superfici indicate all'art. 2 del presente regolamento, è tenuto a rivolgere apposita richiesta al competente Ufficio Comunale.

2. La domanda di concessione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere:

a) generalità, residenza o domicilio e codice fiscale del richiedente;

- b) ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area;
- e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
- g) la richiesta di applicazione dell'esenzione in base a quanto disciplinato dall'articolo 16 del presente regolamento.

3. La domanda deve essere consegnata personalmente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa necessaria.

4. Per le occupazioni permanenti la domanda dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dalla data prevista d'inizio occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista d'inizio occupazione.

6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

#### **Articolo 4 - Istruttoria alla domanda e rilascio della concessione**

1. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 20 del Codice della Strada.

2. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, il codice fiscale, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Può essere concessa la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale, previa obbligatoria tempestiva domanda di cambiamento di intestazione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni per il rilascio di concessioni per occupazioni permanenti, e di 30 giorni lavorativi per il rilascio di concessioni per occupazioni temporanee, con decorrenza dalla data di assunzione delle domande dall'ufficio preposto.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente previo versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri: marca da bollo, eventuali spese di sopralluogo, spese per il rilascio del cartello passo carrabile.
6. La concessione viene accordata, in ogni caso:
- a) a termine, per la durata massima di anni 5;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio Tecnico comunale;
  - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse al rispetto delle quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
7. In caso di diniego della domanda di concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di Legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
9. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

### **Articolo 5 - Prescrizioni per le occupazioni**

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o altro, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo al comma 2, il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita e decorosa l'area loro assegnata, con divieto, durante l'eventuale periodo di non uso del suolo pubblico, di magazzinaggio degli arredi e materiali vari sullo stesso suolo.

### **Articolo 6 - Revoca della concessione**

1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.

### **Articolo 7 - Decadenza della concessione**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa;
- c) violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli.

### **Articolo 8 - Rinuncia alla concessione**

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio competente a mezzo raccomandata, almeno 30 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

3. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione temporanea, la rinuncia ha effetto, anche ai fini della domanda di rimborso, dal quinto giorno successivo alla sua data di presentazione all'Ufficio.

4. Il rimborso, nell'ipotesi in cui esso spetti, verrà operato entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

### **Articolo 9 - Subentro alla concessione**

1. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente apposita domanda in carta legale sul modello predisposto dal Comune, specificando il titolo in forza del quale si richiede il subentro.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il titolo al subentro.

### **Articolo 10 - Rinnovo e proroga della concessione**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, qualora non sussistano motivi ostativi, sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione da parte del concessionario, di apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

2. I provvedimenti di concessione relativi ad occupazioni temporanee possono essere prorogati, previa istanza dell'interessato da produrre, con le stesse modalità e nelle stesse forme previste per la domanda originaria, almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione.



## **CAPO II – DISCIPLINA DEL CANONE**

### **Articolo 11 – Presupposti per l'applicazione**

1. Sono soggette al canone tutte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 – con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile – nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in concessione amministrativa.
3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

### **Articolo 12 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

### **Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade, delle piazze e delle altre aree pubbliche;
  - b) entità spaziale dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico della disponibilità dell'area;
  - e) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Spotorno sono classificate in 3 categorie a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. L'elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche è definito nell'allegato A) che forma parte integrante di questo regolamento.
3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore alla cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.

5. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata.

6. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alla misura giornaliera di tariffa. I tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento vengono così stabiliti:

- occupazione fino a 6 ore: riduzione della tariffa del 20 per cento;

- occupazione fino a 12 ore: riduzione sulla tariffa del 10 per cento.

7. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa giornaliera è ridotta nella misura del venti per cento.

8. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del sessanta per cento. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) l'eventuale periodicità dei pagamenti del canone;

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto delle scadenze delle rate.

9. L'incidenza degli elementi dell'occupazione, indicati alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo così come previsto nella lettera c) del secondo comma dell'art. 63 D.lgs. 446/1997, è quella risultante nell'allegato B) che forma parte integrante di questo regolamento.

10. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente mille metri quadrati.

#### **Articolo 14 - Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie soggetta a canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
5. I semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono qualificabili come passi carrabili.
6. Su richiesta dei proprietari degli accessi, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area, non può estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

### **Articolo 15 - Occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è prevista l'applicazione di un canone determinato forfettariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,10 per ciascuna utenza.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno
3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 516,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
4. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo è relativo all'anno 2020 e dovrà essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera ordinaria ridotta del cinquanta per cento.
6. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali. Il canone è aumentato del cinquanta per cento per le occupazioni superiori al chilometro quadrato.

Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- trenta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni;

- cinquanta per cento per occupazioni di durata non superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni;
- cento per cento per occupazioni di durata oltre i centottanta giorni.

### **Articolo 16 - Occupazioni con distributori di carburanti**

1. Per l'impianto o l'esercizio di distributori di carburante è dovuto il canone in base alla classificazione delle strade, piazze e le altre aree pubbliche.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione. È ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazione.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone è dovuto esclusivamente per l'occupazione di suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione ordinario, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

### **Articolo 17 – Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione del Canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno;
  - l) le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;
  - m) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);
  - n) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Spotorno nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre, per i commercianti regolarmente autorizzati che espongono banchi per la vendita di merce a prezzi scontati sulla superficie pubblica prospiciente il proprio locale di esercizio.
2. Per il solo anno 2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività commerciali e ricreative, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
- a) sono esentate dal pagamento del canone per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre le occupazioni poste in essere dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
  - b) sono esentate dal pagamento del canone per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre le occupazioni poste in essere nell'ambito dello spettacolo viaggiante;
  - c) sono esentate dal pagamento del canone per il periodo 1° marzo – 31 agosto le occupazioni poste in essere nell'ambito del mercato settimanale (venditori ambulanti).

## **CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE**

### **Articolo 18 - Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone deve essere effettuato, al momento del ritiro dell'atto di concessione, per la prima annualità, mentre per le successive annualità il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato precedentemente al rilascio dell'atto di concessione, salvo i casi di cui al comma 4.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante apposito modello di versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune oppure altri sistemi di pagamento messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.
4. Per importi superiori a euro 500,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in tre rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente: 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono presentare preventiva comunicazione al Comune.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non supero euro 5,00.

### **Articolo 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. Il Comune provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone da parte del concessionario, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi contenenti indicazione dell'importo dovuto a titolo di canone, nonché degli interessi dovuti a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione al pagamento, determinati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. La notifica dei predetti avvisi deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di scadenza della relativa obbligazione.
3. Per le occupazioni abusive l'atto di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali.

## **Articolo 20 - Indennità e sanzioni**

1. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma del canone dovuto e dell'indennità prevista né superiore al doppio.

## **Articolo 21 - Funzionario responsabile dell'entrata**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

## **Articolo 22 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Le concessioni già rilasciate prima del 31 dicembre 2018 mantengono la loro efficacia anche ai fini della nuova entrata disciplinata nel presente regolamento.
2. I soggetti già tenuti dalle previgenti disposizioni in materia di TOSAP a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono assoggettati al Canone qui disciplinato, con le scadenze e le modalità di cui al presente regolamento.
3. Restano salvi tutti i rapporti non ancora conclusi alla data di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi per tali quelli riferiti all'applicazione della TOSAP, che dovrà comunque essere corrisposta per le occupazioni precedenti a tale data.
4. Per tutto quanto non disciplinato all'interno del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019

**ALLEGATO A) – Classificazione delle zone comunali (articolo 13 comma 2)**

**COMUNE DI SPOTORNO**

**ELENCO VIARIO**

<b>Tipo strada</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tipo strada</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Cat</b>	<b>Tipo strada</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Cat</b>
VIA	ACQUA NOVELLA	2	VIA	DEI GINEPRI	3	LOC.	NECHIAZZE	2
VIA	AI FRATI	2	VIA	DEI PINI	2	VICO	NECHIAZZE	2
VIA	ALASSIO	2	VICO	DEI SARACENI	1	VIA	NERVI	2
VICO	ALBINI	1	P.ZZA	MULINO A VENTO	2	VICO	NICEI	2
VIA	ALLA ROCCA	3	P.TTA	CASASSA	2	VIA	NIZZA	2
SALITA	ALLA TORRE	3	VICO	DELLA POSA	2	LOC.	NUNCIANE'	3
VIA	ALLA TORRE	3	P.ZZA	DELLA VITTORIA	1	VIA	ORAZIO	2
VIA	ANTICA ROMANA	2	VIA	DELLE STRETTE >13<22	1	VICO	PAOLI	1
VIA	ANTICO OSPEDALE	2	VIA	DELLE STRETTE >15>24	2	VIA	PAVIA	2
P.ZZA	AONZO	2	VIA	DEMAESTRI	2	VIA	PIEMONTE	2
VIA	AOSTA	2	VIA	EMILIA	2	VICO	PISACANE	1
VIA	AURELIA 9>165 8>88	1	V.LE	EUROPA SUD <7 <6	1	VIA	PRIV.DEI SUGHERI	3
VIA	ALTRI NUM	2	V.LE	EUROPA NORD 9> 8>	2	VIA	PROV.LE PINETA	2
CIRC.	AURELIA 1-44	1	VICO	FERRUCCIO	1	VIA	PROV.RUSTIA NUOVA	3
CIRC.	AURELIA	2	VIA	FINALE LIGURE	2	VIA	PUCCINI	3
VICO	BADO	2	LOC.	FOCE	2	VIA	RAPALLO	2
VICO	BALILLA	1	VIA	FOCE	1	LOC.	RIVE	3
VICO	BASSI	1	LOC.	FONTANIN	3	P.ZZA	RIZZO	1
P.ZZA	BATTISTI	1	P.ZZA	FOSCOLO	1	LOC.	RONCONUOVO	2
VICO	BAXIE	2	VIA	FRANCIA	2	VICO	S.FRANCESCO	2
LOC.	BEISCI	3	P.ZZA	GALILEO GALILEI	1	L.GO	SAN SEBASTIANO	1
VIA	BELGIO	2	VIA	GARIBALDI	1	VIA	SS. ANNUNZIATA	2
VICO	BENTIVEGNA	1	LOC.	GEVIN	3	VICO	S.TA CATERINA	2
VIA	BERNINZONI	2	VIA	GENOVA	2	VIA	SANREMO	2
VICO	BREIA	3	VIA	GERMANIA	2	VIA	SAVONA	2
LOC.	BURE'	3	VICO	GIOIA	1	P.ZZA	SBARBARO	2
VICO	CAIROLI	1	L.RE	GRAMSCI	1	P.LE	SERRA	2
LOC.	CANIN	3	VIA	IMPERIA	2	VIA	SERRA	2
VICO	CANIN	2	L.RE	KENNEDY	1	P.ZZA	SERRATI	2
VICO	CAPPELLINI	1	VIA	LA SPEZIA	2	VIA	SIAGGIA	3
VICO	CARACCILO	1	VIA	LAIOLO	2	VIA	SICCARDI G.B.	2
VIA	CASALE	2	VIA	LAWRENCE D.H.	2	VIA	SICCARDI MARIA	1
SALITA	CATONE	2	LOC.	LEO	2	VIA	SUP. AL CASTELLO	2
P.ZZA	CATTANEO	1	VIA	LIGURIA	2	P.ZZA	TASSINARI	1
VIA	CAVOUR	1	VIA	LOMBARDIA	2	VIA	TOSCANA	2
LOC.	CHIOSCI	2	VIA	LUSSEMBURGO	2	LOC.	TREVO	3
VICO	CHIOSCI	2	VICO	MACCHIAVELLI	1	VIA	VECCHIE FORNACI	2
VICO	CHIUSO da 25 aprile	2	VIA	MAGIARDA	3	VIA	VENEZIA	1
VICO	CHIUSO da via Verdi	3	VICO	MAMELI	1	VIA	VERDI <41 <38	2
VICO	CHIUSO da .Demaestri	2	VIA	MANIN	1	VIA	VERDI 43> 40>	3
VIA	CICERONE	2	L.RE	MARCONI	1	P.ZZA	VERNE	2
S.TA	CINCINNATO	2	LOC.	MAREMMA	2	LOC.	VISTA	3
VICO	COLA DI RIENZO	1	VIA	MAREMMA	2	VIA	XXV APRILE	1
LOC.	COLLINA	2	VICO	MARTEGIANA	3			
P.ZZA	COLOMBO	1	P.ZZA	MARTIRI D. LIBERTA'	1			
VIA	COLONIA	2	LOC.	MASCABRUCIATA	3			
VIA	COREALLO	3	P.ZZA	MATTEOTTI	1			
VIA	CORSICA	2	VIA	MAZZINI	1			
VIA	COSTANTINO	2	LOC.	METTI	3			
VICO	CROCE	1	VICO	MICCA	1			

L.FIUME	CROVETTO	1	LOC.	MOGGIE	3			
LOC.	CROVETTO	3	VIA	MONACO	2			
P.ZZA	D.ALIGHIERI	1	LOC.	MONTA'	3			
VICO	D'AZEGLIO	1	VICO	MONTINO	3			
P.ZZA	DEI DISCIPLINATI	2	P.ZZA	NAPOLEONE	2			

**ALLEGATO B)** - Coefficienti per la determinazione del canone (*articolo 13 comma 9*)

**Categorie d'importanza delle strade**

<b>Categorie strade</b>	<b>Coefficiente</b>
Categoria 1	1,00
Categoria 2	0,75
Categoria 3	0,40

**Valore economico della disponibilità dell'area**

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente</b>
Passo carrabile (art. 14 comma 1)	0,50
Accesso carrabile e pedonale (art. 14 comma 5)	0,25
Distributore di carburante (art. 16)	1,00
Spettacolo viaggiante (art. 13 comma 10)	0,50
Altri usi	1,00

**Sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico**

<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente</b>
Occupazione permanente degli spazi sottostanti e sovrastanti il suolo (proiezioni con tende e simili) ad eccezione di quelle di cui all'articolo 15 del Regolamento	0,30
Occupazione temporanea degli spazi sottostanti e sovrastanti il suolo (proiezioni con tende e simili) ad eccezione di quelle di cui all'articolo 15 del Regolamento	0,50
Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli	0,50
Spettacolo viaggiante	0,50
Attività edilizia	0,50
Fiere e festeggiamenti	1,50
Altri usi	1,00